

REGOLAMENTO (CE) N. 607/98 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 1998****che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 372/98 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 47 del 18. 2. 1998, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo ECU/100 kg	Dazio addizionale ECU/100 kg	Origine (¹)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	216,6	25	01
		232,7	20	02
		216,5	25	03
		262,4	11	04
		262,4	11	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	221,6	20	01
		253,8	10	02
		230,6	17	03
1602 39 21	Preparazioni non cotte altre che di tacchino, di galli o di galline	221,6	20	01

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Cina
- 02 Brasile
- 03 Thailandia
- 04 Cile
- 05 Argentina»